

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1422

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

### Abolizione del soggiorno obbligato

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema preventivo e repressivo già vigente nel nostro ordinamento (legge 27 dicembre 1956, n. 1423, «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»; legge 31 maggio 1965, n. 575, «Disposizioni contro la mafia») è stato rafforzato dapprima, con il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 («Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa»), e poi, in modo decisivo, con la legge Rognoni-La Torre del 13 settembre 1982, n. 646, che, anche a seguito delle integrazioni apportate dalla citata legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla legge 23

dicembre 1982, n. 936, costituisce lo strumento giuridico basilare offerto agli organi giudiziari e di polizia per intervenire nei più disparati settori sociali, economici ed amministrativi in cui possono inserirsi e svilupparsi interessi mafiosi e comunque interessi legati al mondo del delitto.

Dopo oltre un quinquennio di applicazione si può tranquillamente affermare che la citata legge n. 646 del 1982 ha costituito una svolta nella lotta contro la criminalità organizzata. Infatti, attraverso l'irrogazione delle misure penali e delle misure di prevenzione, nonché, attraverso le verifiche soggettive in ordine ad appalti pubblici, licenze e concessioni, la nuova normativa rappresenta un deterrente

rilevantissimo e comunque un efficace rimedio nei confronti delle organizzazioni mafiose e della loro intraprendenza criminale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ha presentato alle Presidenze delle Camere le previste relazioni sullo stato di attuazione e sulla congruità della legislazione antimafia, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo giudicate più adatte a rendere efficace la risposta istituzionale all'aggressione della criminalità.

Nei suddetti documenti, che rappresentano il frutto di una approfondita verifica della strategia posta in essere dalla magistratura e dagli altri pubblici poteri, nonché delle problematiche emerse nelle concrete sperimentazioni di previsioni normative tanto originali e penetranti e per ciò stesso di assai difficile attuazione, sono racchiuse le tracce fondamentali per procedere a quelle integrazioni e settoriali modifiche legislative del resto da più parti auspiccate ai fini prima indicati.

Riconosciuta la sostanziale validità della scelta del 1982 è infatti indispensabile operare alcuni correttivi volti a superare gli inconvenienti, le incongruenze e le lacunosità che

inevitabilmente si riscontrano in una normativa - tanto più in quanto dettata dalla urgenza di fronteggiare eventi di eccezionale gravità - che investe, con spirito innovativo, i delicatissimi profili delle garanzie personali e patrimoniali del cittadino: basti solo accennare agli istituti del sequestro e della confisca dei beni nonché della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto o obbligo di soggiorno.

Proprio a quest'ultimo istituto, un istituto che va abolito, si rivolge il presente disegno di legge, consapevole delle difficoltà e degli effetti perversi che la sua applicazione ha comportato in via generale e sul proprio territorio.

È infatti generalmente riconosciuto anche da attenti studiosi del fenomeno mafioso che l'invio dei soggetti a soggiorno obbligato in zone lontane da quelle di abituale residenza - tanto più se immuni o poco aggredite da fenomeni degenerativi di tipo mafioso - mentre non ha impedito e neppure apprezzabilmente ostacolato i rapporti con l'ambiente di provenienza (ovviamente reso agevole dagli attuali mezzi di comunicazione) e ha favorito l'espansione in tutto il territorio nazionale di organizzazioni prima operanti prevalentemente in altre regioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La misura di prevenzione denominata obbligo di soggiorno in un determinato comune è abolita.

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.